



**COMUNE DI PARTANNA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**Originale di Ordinanza Sindacale**

N. 11 del 02-05-2020

OGGETTO: Misure per i contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Parziale misure di contenimento per gli uffici pubblici, gli istituti di credito, gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie Riapertura cimitero comunale

**IL SINDACO**

Premesso che il cimitero comunale, in attuazione dei diversi provvedimenti normativi, decreti del Presidente del consiglio dei ministri e ordinanze del Presidente della regione, tutti finalizzati a contenere la diffusione del COVID 19, è stato chiuso al pubblico;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID 19, in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile la quale, nel recepire i contenuti del suddetto DPCM 26 aprile 2020, introduce ulteriori misure a valere nell'ambito regionale;

Visto, in particolare, l'art. 7 (visite ai cimiteri) della suddetta ordinanza del Presidente della regione n. 18/2020, in forza della quale "I sindaci hanno facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare l'assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale;

Rilevato che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia in generale e a Partanna in particolare, registra una notevole minore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale;

Ritenuto, pertanto, di esercitare positivamente la facoltà di disporre la riapertura del cimitero comunale, introducendo, nel contempo, misure organizzative per evitare l'assembramento di visitatori e garantire l'osservanza della distanza interpersonale;

Ritenuto, tuttavia, di confermare parte delle misure restrittive introdotte nel territorio del comune di Partanna con ordinanza n. 10 del 15 aprile 2020, ritenute di rilevante importanza anche nella cosiddetta seconda fase di "lotta" al COVID 19 e meglio specificate nel dispositivo della presente;

Visto l'art. 3, comma 2 del D.L. 19/2019;



Visti gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i. che disciplinano l'esercizio del potere di ordinanza sindacale;

Visto lo statuto comunale;

per le motivazioni di cui in narrativa,

### ORDINA

a) dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, salvo eventuale ulteriore proroga, continuano ad applicarsi le seguenti misure restrittive:

1) negli orari di apertura, presso gli uffici pubblici, istituti di credito, esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie ed in ogni luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, al fine di limitare la contaminazione dell'ambiente, è consentito l'accesso solo ed esclusivamente indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, come sciarpe, foulard o simili qualora non sia possibile reperirle;

2) al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, l'accesso all'interno dei locali degli uffici pubblici, degli istituti di credito degli esercizi commerciali, delle farmacie e delle parafarmacie è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza;

3) i responsabili degli uffici ed i titolari degli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, sono tenuti a garantire il rispetto delle misure di cui ai punto 1) e 2) della presente ordinanza;

b) a far data dal 6 maggio 2020, è riaperto il cimitero comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, con le seguenti prescrizioni:

1) l'accesso è consentito ad un solo visitatore per famiglia anagrafica; il visitatore, in caso di necessità, può essere accompagnato da un'altra persona;

2) l'accesso al cimitero è consentito alle sole persone munite di mascherina, quest'ultima indossata correttamente a copertura della bocca e del naso, con obbligo di rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

c) l'attuazione della presente ordinanza è demandata al responsabile del servizio cimiteriale e al comandante della polizia municipale;

### COMUNICA

che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00;

### DISPONE

1) la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale di questo comune di Partanna;


2) la trasmissione:

- al Presidente della Regione Siciliana;
- al Prefetto della Provincia di Trapani



- al Questore di Trapani;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, nel termine di 120 giorni.



IL SINDACO  
NICOLO' CATANIA